

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA E  
LA REGIONE LIGURIA IN MATERIA DI CULTURA**

Il giorno .....3..... del mese di DICEMBRE, dell'anno 2010, presso la sede della Regione Liguria, in Genova,

**TRA**

**La Regione Liguria**, di seguito denominata anche "Regione", codice fiscale , con sede legale in Genova, Via Fieschi 15, nella persona del Presidente della Giunta regionale, Ing. Claudio Burlando, nato a Genova, il 27/4/1954 autorizzato alla stipula del presente Protocollo con DGR n. 1372.....del 19.11.2010

**E**

**L'Università degli Studi di Genova** (di seguito denominata anche "Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giacomo Deferrari, nato a Genova il 12/08/1940, autorizzato alla stipula del presente Protocollo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.11.2010.


Dette ciascuna singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"

**PREMESSO CHE**

- il presente Protocollo è finalizzato a definire rapporti stabili tra Regione e Università, allo scopo di promuovere e incentivare ogni azione utile di cooperazione e reciproca collaborazione in ambito di cultura e di beni culturali, in conformità alle rispettive autonomie e funzioni istituzionali;

- le competenze assegnate dalla legislazione regionale di settore ed esplicitate nella lr 33/06, 'Testo unico in materia di cultura' e dalla l.r. 13/94 "Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale" interessano funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, come pure di conoscenza, tutela, valorizzazione e promozione di beni culturali, in collegamento con la gestione e lo sviluppo degli strumenti operativi del relativo sistema informativo e con iniziative dirette quali studi e realizzazioni di progetto, anche in collaborazione con enti territoriali, istituzioni culturali e di ricerca;

- l'attenzione nei confronti del patrimonio culturale ligure si è andata via via consolidando negli ultimi anni grazie agli strumenti della programmazione concertata e a specifici accordi di programma quadro stipulati con il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero per i beni e le attività culturali, i quali hanno promosso sul territorio regionale consistenti interventi infrastrutturali di recupero e valorizzazione, basati su un forte raccordo interistituzionale, con l'intendimento di accrescere la competitività del territorio ligure;



- in quest'ottica riveste particolare carattere di priorità la realizzazione del progetto regionale individuato dal codice 'BF10', denominato "Progettazioni per lo sviluppo di programmi di valenza strategica in materia di cultura", approvato nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro 'Beni e Attività Culturali' - III Integrativo e sottoscritto dalla Regione Liguria in data 26 ottobre 2007, con l'obiettivo di dotarsi di una piattaforma di studi funzionale allo sviluppo delle politiche regionali, di assicurare la massima aderenza alle esigenze espresse dal territorio e di ampliarne il quadro evolutivo come pure di dare sistematicità e trasformare in programmazione coordinata i singoli investimenti sviluppati nell'ambito dei predetti Accordi;

- la costruzione di tale programma di ricerca attiva una pluralità di moduli progettuali i quali coprono aree disciplinari e settori diversi del sapere e schiudono molteplici opportunità di collaborazione con l'Università e con le sue strutture, sotto il profilo della conoscenza, della valorizzazione e dell'innovazione culturale, organizzativa e tecnologica, come pure della diffusione dei risultati;

- nel corso del 2009 le strutture universitarie richiamate nel seguente art. 2 hanno manifestato interesse a collaborare all'iniziativa e, unitamente al concorso istituzionale della Regione e degli uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, hanno consentito di pervenire a una prima definizione progettuale e organizzativa di detto programma, ridefinendo le linee tematiche inizialmente prefigurate e articolandole in sei moduli progettuali;

- con provvedimento del Servizio Cultura, oggi Servizio Programmi Culturali e Spettacolo - decreto del Dirigente n. 3759 del 30 dicembre 2009 - la Regione ha provveduto a impegnare le corrispondenti risorse sul capitolo del bilancio regionale che presenta l'opportuna disponibilità finanziaria

### **CONSIDERATO CHE**


- da tempo tra Regione e Università sono stati individuati campi comuni di interesse e lavoro nei rispettivi programmi didattico- scientifici volti alla realizzazione di studi, ricerche e iniziative, al censimento e alla ricognizione territoriale e alla catalogazione dei beni culturali. La collaborazione è stata altresì rivolta allo svolgimento di attività scientifiche, di ricerca, formative e didattiche legate a specifici progetti, all'attività del laboratorio regionale di restauro (disciplinata da specifico protocollo d'intesa) come pure ai tirocini di formazione e di orientamento universitario ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196/97 e secondo le modalità previste dal D.M. 142/98;

- in coerenza con quanto sin qui fatto, è interesse della Regione rafforzare tali processi di cooperazione con l'Università dando impulso a una serie di iniziative attraverso le quali sostenere il ruolo culturale della società ligure, sviluppare le potenzialità e l'offerta culturale del 'sistema Liguria' e favorirne la più ampia diffusione sul territorio a supporto tra l'altro dell'attività di programmazione negoziata a livello nazionale;

- è interesse dell'Università, sede istituzionale deputata alla ricerca, alla didattica e all'alta formazione e luogo privilegiato per la promozione della cultura umanistica e scientifica, favorire sinergie e forme di collaborazione con la Regione, al fine di mettere a punto progetti e iniziative anche sperimentali, ampliare l'offerta formativa per gli studenti e approfondire determinati aspetti e problematiche coerenti tra l'altro con la domanda proveniente dal citato Accordo di Programma quadro;

- Il DPR n. 382/80 all'art.27 prevede la possibilità per i Rettori delle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici

extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative e di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale



**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO  
SEGUE:**

*Art.1 - Premesse*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

*Art.2 – Oggetto e finalità*

1. E' obiettivo principale delle Parti, nel quadro delle premesse richiamate e delle rispettive competenze e finalità istituzionali, dare vita a un accordo di collaborazione al fine di sviluppare progetti trasversali e sinergici in ambito culturale, nonchè di realizzare attività di conoscenza scientificamente idonee atte a valorizzare le risorse culturali regionali e ad avviare un processo virtuoso a favore del sistema culturale e del territorio ligure.


2. In tale ambito di collaborazione potranno essere organizzate, tra l'altro, le seguenti attività:

- elaborazione di programmi di studio e di ricerca congiunti da inserire nell'offerta formativa dell'Università, anche al fine del rilascio di attestati di partecipazione, dell'acquisizione di crediti formativi e all'attivazione di tirocini/stages
- attività di studio e ricerca
- implementazione e riqualificazione dei dati informativi del Catalogo regionale dei Beni Culturali
- implementazione dei contenuti culturali del portale regionale web 'CulturainLiguria'
- attività convegnistiche, congressuali, seminari, espositive, editoriali
- attività formativa

3. I principali risultati attesi possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

- rafforzare le conoscenze scientifiche nelle aree d'interesse
- realizzare azioni funzionali a una efficace cultura del territorio e al suo sviluppo evolutivo
- diffondere la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio culturale ligure
  
- accrescere le potenzialità del comparto delineando azioni reticolari e connessioni intersettoriali
- concorrere al miglioramento della qualità dell'offerta culturale-turistica
- disporre di soluzioni migliori a livello gestionale e organizzativo
- documentare e accrescere le occasioni di interrelazione con il mondo del lavoro, della formazione, della ricerca e dell'innovazione

4. Rientra nell'ambito della presente intesa anche dare attuazione, sviluppando le linee tematiche sotto richiamate, ai moduli progettuali citati in premessa approvati e delineati nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro 'Beni e Attività Culturali' - III Integrativo sottoscritto dalla Regione Liguria in data 26 ottobre 2007, e concepiti come tasselli di un più ampio disegno che ha al centro il sistema cultura nel suo complesso:

- 
- A) Conoscenza e valorizzazione dell'architettura moderna e contemporanea in Liguria
  - B) Ricognizione degli interventi legati alla committenza d'arte pubblica in Liguria - Prospettive dell'applicazione della 'legge del 2%'
  - C) Conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico della produzione nel territorio ligure
  - D) Modelli operativi, prospettive e ricognizione dell'offerta legata ai distretti produttivi storici e all'industria culturale
  - E) Riqualificazione e valorizzazione dei sistemi di villa-giardino della Liguria e del Ponente genovese
  - F) Valorizzazione del patrimonio storico collegato all'attività teatrale e alla sua documentazione.

5. Tali moduli richiedono analisi delle realtà contestuali di dettaglio, mirate azioni di documentazione e promozione del patrimonio culturale quali campagne catalografiche e di ricognizione territoriale, studi di sistematizzazione delle conoscenze esistenti, iniziative legate alla nuova domanda culturale e volte a evidenziare vocazioni e potenzialità del territorio sinora latenti, a migliorare il rapporto con l'arte e l'architettura di qualità nonché in genere a dare sistematicità a quanto finanziato nell'ambito del citato Accordo di Programma.

6. Le intese intercorse tra Regione e Università dovranno trovare successiva realizzazione nell'ambito di convenzioni attuative, di cui al successivo art. 3, stipulate con le singole strutture universitarie, nel rispetto dei contenuti del presente protocollo.

#### *Art 3 - Convenzioni attuative*

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 2 le Parti sottoscriveranno, in piena collaborazione e condivisione di finalità, metodi e obiettivi, specifiche convenzioni attuative, adottate nel rispetto del presente Protocollo d'intesa.

2. In particolare in relazione all'attuazione dei moduli progettuali di cui al comma 4 dell'art.2, le convenzioni attuative verranno stipulate direttamente dalle seguenti strutture universitarie dotate della necessaria autonomia negoziale:


- Dipartimento di Scienze per l'Architettura - DSA
- Dipartimento di Italianistica Romanistica Arte e Spettacolo - DIRAS
- Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, dell'Ambiente e del Territorio - DICAT
- Dipartimento di Scienze della Comunicazione Linguistica e Culturale - DISCLIC

3. le modalità di realizzazione dei progetti dovranno specificare:

- l'oggetto delle prestazioni
- la durata del progetto
- le modalità di esecuzione
- le modalità di partecipazione e gli obblighi e gli oneri di ognuna delle parti
- i rapporti tra accordi attuativi e il protocollo quadro
- i nominativi delle persone cui saranno affidate le attività

4. Potranno essere apportate varianti al programma di ricerca presentato, su base consensuale.

5. In presenza di particolari esigenze delle Parti e dei singoli progetti le convenzioni potranno eventualmente estendersi, con modalità da concordare, agli apporti formativi e tecnico-scientifici di altre strutture universitarie o enti associati.



#### *Art. 4 - Obblighi delle parti*

1. Per l'attuazione dei contenuti dell'intesa le Parti si impegnano ad esperire ogni possibile procedura per dare concreta attuazione a quanto concordato e a garantire il coordinamento interistituzionale nelle forme che verranno precisate nelle singole convenzioni attuative.
2. In particolare per quanto concerne il programma di ricerca in ambito di Accordo di programma Quadro, sarà cura delle Parti fornire indicatori che possano permettere di valutare il raggiungimento dei risultati attesi e provvedere al monitoraggio semestrale degli interventi sulla base delle modalità attuative stabilite dal predetto Accordo.

#### *Art. 5 – Comitato di coordinamento*

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da due componenti designati dall'Università, e da due componenti designati dalla Regione al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

#### *Art. 6 - Oneri finanziari*

1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nelle singole convenzioni attuative di cui all'art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### *Art. 7 - Utilizzo di strutture*

1. I luoghi di svolgimento delle attività previste dal programma di ricerca saranno precisati nell'ambito delle singole convenzioni attuative. Le attività previste dovranno svolgersi per quanto possibile presso le sedi dell'Università e della Regione Liguria.

#### *Art.8 - Promozione delle attività*

1. Le attività congiunte verranno promozionate diffondendo e valorizzando i risultati raggiunti sia nel contesto locale, sia in un contesto più ampio, utilizzando anche le reti web di cui le Parti dispongono. Potrà essere concordata la produzione di materiale cartaceo, audiovisivo, informatico.

#### *Art. 9 - Durata ed eventuale proroga e/o rinnovo*

1. Il presente Protocollo ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
3. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

#### *Art. 10 – Sicurezza*

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98, n. 363 si stabilisce che la Regione Liguria assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso la Regione.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale della Regione ospitato nei locali dell'Ateneo.

#### *Art. 11 - Coperture assicurative*

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente Protocollo presso i locali della Regione Liguria sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa per infortuni-morte-malattia professionale-danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
2. La Regione garantisce analoga copertura assicurativa al proprio personale eventualmente impegnato nello svolgimento delle attività connesse con il presente Protocollo presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

#### *Art.12 - Diritti di proprietà intellettuale*

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e della Regione Liguria coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni attuative di cui all'articolo 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.

#### *Art.13 - Trattamento dati personali*

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente intesa e alle convenzioni attuative di cui all'art 3 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d. lgs 30 giugno 2003, n.196, 'Codice in materia di protezione dei dati personali' e ss mm ii.

*Art.14 - Recesso e scioglimento*

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente intesa ovvero di scioglierla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata AR presso le sedi indicate dal presente Protocollo. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguita. In tal caso le parti concordano tramite la comunicazione scritta di cui al primo comma, di portare a conclusione gli eventuali progetti già avviati, salvo quanto diversamente disposto nelle singole convenzioni attuative.

*Art.15 - Controversie*

1. La risoluzione di eventuali controversie inerente all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione sarà di competenza del Foro di Genova.

*Art.16 - Registrazione*

1. Il presente Atto si compone di n. 7 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Università degli Studi di Genova**  
**Il Rettore**

**Prof. Giacomo Deferrari**

**Regione Liguria**  
**Il Presidente**

**Ing. Claudio Burlando**

